



TRIBUNALE DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata ai sensi dell'art. 7bis legge 3/12 congiuntamente dai coniugi conviventi **Visciglia Giorgio e Manzi Stefania** in data 13.4.22, come modificata e integrata in data 2.5.22 e a verbale dell'udienza del 18.5.22 (a seguito dei rilevi del GD in data 21.4.22), con sottoscrizione anche da parte del figlio [REDACTED] ex art. 8, c. 2 legge 3/12, a conferma dell'impegno economico assunto e di cui *infra*;

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi in data 7.4.22, come integrata in data 28.4.22;

- **ritenuta** la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo i ricorrenti residenti in [REDACTED]

ritenuto che:

- l'accordo sia stato depositato da soggetti non assoggettati, né assoggettabili, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942, posto che Visciglia Giorgio è lavoratore dipendente, mentre Manzi Stefania svolge attività imprenditoriale di fotografa per conto terzi in forma individuale con entrate modestissime, sicché deve escludersi il superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art 1 legge fall. Peraltro, i ricorrenti sono coniugi conviventi, sicché gli stessi potevano senz'altro presentare un'unica proposta di accordo ai sensi dell'art 7bis legge 3/12;
- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. a) L. n.3/2012. Invero i ricorrenti presentano una complessiva esposizione debitoria di euro 327.008,96, tutta per debiti già scaduti (ivi compreso quello con Iqera per mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa di [REDACTED] mutuo già risolto ed in relazione al quale pende procedura esecutiva immobiliare sull'immobile), mentre possono contare

sostanzialmente solo sul reddito da lavoro dipendente del Visciglia di euro 28.411,69 netti annui (pari a circa euro 2.350,00 al mese), posto che dalla attività di fotografa la Manzi ricava entrate ridottissime. Peraltro, del nucleo familiare fanno parte anche cinque figli, di cui due soli (tra cui [REDACTED]) lavorano e possono contribuire al mantenimento familiare, indicato dai ricorrenti e verificato dal gestore in euro 1.750,00 al mese. In tale contesto, pur essendo vero che i coniugi sono comproprietari dell'immobile di [REDACTED] in cui vivono (come detto sottoposto a procedura esecutiva) e che il Visciglia è proprietario anche di una abitazione in Sibari e di alcuni autoveicoli (di risalente immatricolazione, modesto valore e in parte anche sottoposti a fermo amministrativo), è del tutto evidente che i ricorrenti non dispongono di entrate correnti tali da consentir loro di far fronte con regolarità ai propri debiti e versano, quindi, in condizione di insolvenza;

- la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8, e 9 L. n.3/2012;

rilevato, in particolare che:

- i debitori nella proposta (ed in particolare nella integrazione del 2.5.2022) hanno analiticamente elencato i propri creditori sia personali (euro 15.593,88 il Visciglia, ed euro 64.059,39 la Manzi), sia comuni (euro 247.067,42), con indicazione della relativa pretesa e del grado di privilegio eventualmente spettante. Hanno poi specificato la composizione del patrimonio di ciascuno di essi (quota di comproprietà dell'immobile di abitazione in [REDACTED] immobile di Sibari, autoveicoli, redditi), la composizione del proprio nucleo familiare (moglie, marito e cinque figli) e le spese occorrenti per il mantenimento di tale nucleo (euro 1.700,00 mensili);
- che i crediti sono stati verificati dal gestore della crisi, mediante consultazione delle centrali rischi bancarie, nonché mediante interrogazione delle banche dati pubbliche e circolarizzazione tra i creditori;
- che sono state documentate – e verificate dal gestore della crisi – le spese mensili necessarie per il mantenimento del ricorrente e del nucleo familiare, sicché deve ritenersi che effettivamente i debitori debbano trattenere per sé la somma mensile di euro 1.700,00, potendo destinare ai creditori solo la differenza di euro 650,00 rispetto al reddito mensile percepito;

rilevato inoltre che la proposta ed il piano sottostante (nella versione finale conseguente alle modifiche operate all'udienza del 18.5.2022: vedi prospetto di sviluppo del piano depositato in PCT il 20.5.2022) prevedono:

- 1) il pagamento integrale delle prededuzioni (compenso dell'OCC, compenso degli advisors legali, compenso del legale del creditore procedente nella procedura esecutiva pendente sull'immobile di [REDACTED] per complessivi euro 31.998,40, in rate mensili da versare per i primi 4 anni e 2 mesi di piano;
- 2) la conservazione della proprietà dell'appartamento di [REDACTED] in comproprietà tra i coniugi (bene che risulterà quindi escluso dal piano, al pari degli autoveicoli di modico valore necessari per gli spostamenti del numeroso nucleo familiare), con riconoscimento a favore della banca del complessivo importo di **euro 95.037,87** (pari al 49% del debito nominale complessivo di euro 193.954,84), di cui euro **61.000,00** corrispondente al valore dell'immobile su cui insiste l'ipoteca a favore del creditore *ex mutuo* Iqera (valore verificato ed attestato dal gestore della crisi *ex art. 7, c. 1 legge 3/12*) ed **euro 33.437,87** corrispondente alla quota del 25% circa del residuo importo di euro 132.954,84 degradata al chirografo per incapienza (ed inserita in **Classe 3**). Il predetto importo di euro 95.037,87 sarà pagato mediante il ricavato dall'alienazione con modalità competitive ed a mezzo di liquidatore dell'immobile di Sibari (dal quale, secondo la stima del gestore della crisi, sarà ricavato un importo almeno pari ad euro 39.064,18, all'esito dei tentativi di vendita preventivabili, partendo da una base d'asta di euro 69.758,00, corrispondente al teorico valore di mercato) e mediante il pagamento di quote mensili per tutta la durata del piano ed a partire dal secondo mese del quinto anno, quindi ben oltre l'anno di moratoria di cui all'art. 8, c. 4 legge 3/12 (con conseguente necessità di ammettere la banca al voto anche per la parte di credito compresa nel limite della capienza del bene, oltre che per quella degradata al chirografo). Il tutto destinando al creditore ipotecario Iqera l'eventuale *surplus* (rispetto all'importo di euro 39.064,18 stimato nel piano) ricavato dalla vendita dell'immobile di Sibari (con finale possibile soddisfazione complessiva della banca per un importo superiore quindi a quello di euro 95.037,87 stimato nel piano);
- 3) il totale degrado al chirografo dei creditori privilegiati mobiliari (il cui credito complessivo ammonta 68.452,68) per incapienza di beni su cui esercitare il privilegio, con inserimento in classe autonoma (**Classe 1**) e riconoscimento di una soddisfazione pari alla percentuale del 38%. Il tutto mediante pagamenti rateali a partire dal secondo mese del quinto anno di piano e sino al termine del piano, di durata complessiva di 15 anni e 1 mese;

4) il pagamento parziale, nella misura del 5%, dei creditori chirografari originari (il cui credito complessivo ammonta ad euro 52.296,13), inseriti nella **Classe 2**. Il tutto anche in questo caso mediante pagamenti rateali a partire dal secondo mese del quinto anno di piano e sino al termine del piano, di durata complessiva di 15 anni e 1 mese;

rilevato ulteriormente:

- che il piano prevede la soddisfazione dei creditori nella misura indicata al punto precedente, oltre che mediante il ricavato dalla vendita della casa di Sibari (destinato ad Iquera), mediante il pagamento di rate mensili di euro 650,00 ognuna, a partire dal mese successivo all'omologa e per i successivi 15 anni ed 1 mese. In particolare, la provvista necessaria per comporre ogni singola rata sarà messa a disposizione per euro 281,15 (43,25%) dal Visciglia e per euro 368,85 (56,75%) dalla Manzi, misure determinate tenendo conto del maggior indebitamento complessivo della seconda (e, quindi, al fine di garantire che al termine del piano ciascun ricorrente abbia pagato con i propri redditi, nella misura promessa, solo i propri creditori esclusivi, nonché quelli comuni, garantendo quindi la separazione delle masse attive e passive, come imposto dall'art. 7bis, c. 3 legge 3/12). Il Visciglia è senz'altro in grado di far fronte all'esborso di propria competenza (posto che il *surplus* di euro 650,00 rispetto al mantenimento familiare di euro 1.700,00 deriva tutto dal suo reddito di lavoro dipendente di euro 2.350,00 mensili), mentre lo stesso non è a dirsi, allo stato, quanto alla Manzi, percepitrice di redditi pressoché nulli. Gli obblighi di pagamento assunti da quest'ultima sono stati però assunti in garanzia dal figlio [REDACTED] il quale ha a tal fine sottoscritto la proposta. Come chiarito all'udienza del 18.5.22 [REDACTED] svolge attività lavorativa quale procacciatore di affari immobiliari, con un'entrata netta mensile media (tra compenso fisso e provvigioni) di circa euro 1.600,00, quindi ampiamente sufficiente per far fonte all'importo mensile di euro 368,85 a carico della madre, sino a quando quest'ultima non sarà in grado di farvi fronte personalmente. Deve perciò escludersi che il piano, nonostante la sua lunga durata (15 anni e 1 mese) non sia manifestamente attuabile, sicché sotto questo profilo il ricorso deve ritenersi ammissibile, mentre spetta ai creditori chiamati al voto (ivi compresa Iquera per la parte di credito ipotecario capiente ma pagato oltre l'anno di moratoria) la valutazione di convenienza della soluzione di ristrutturazione del debito proposta dai ricorrenti (cfr Cass. 27544/19, Cass. 17391/20).

ritenuto

- che la suddivisione dei creditori in classi sia avvenuta secondo modalità corrette. In proposito, in mancanza di espresse disposizioni contenute nella legge 3/12 circa i criteri di formazione delle classi, debbono invero ritenersi applicabili analogicamente le disposizioni di cui all'art 160, comma 1 lett. c) e d) l.fall, che enucleano principi generali, applicabili anche in presenza di un vuoto normativo. Ebbene nel caso di specie la posizione giuridica e l'interesse economico dei creditori inclusi nelle tre classi è effettivamente divergente, il che ne giustifica l'inclusione in classi diverse con trattamento giuridico differenziato. Ed infatti:
 - a) i creditori in **classe 1** sono tutti accomunati dal fatto di essere astrattamente titolari di privilegio mobiliare;
 - b) i creditori in **classe 2** sono tutti accomunati dal fatto di essere chirografari originari;
 - c) in **classe 3** è inserito il creditore ipotecario Iquera, per la parte di credito incapiente e quindi degradata al chirografo;

rilevato che:

- la relazione particolareggiata del gestore della crisi contiene tutte le verifiche ed attestazioni previste dalla legge 3/12, ivi comprese quelle relative alla verifica di completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal debitore, alla fattibilità del piano, alla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e alla verifica del merito creditizio rispetto ai creditori Iquera, Italcapital (ex Consumit) e Crio (ex Agos Ducato);
- allo stato, non è emerso il compimento di atti in frode ai creditori;

ritenuto opportuno precisare che il piano e la proposta dovranno essere comunicati a tutti i creditori indicati nel piano e che al voto dovranno essere ammessi, non solo tutti i creditori privilegiati mobiliari (tutti degradati per intero al chirografo) per complessivi **euro 68.452,68** e i creditori chirografari originari per complessivi **euro 52.296,13**, ma anche banca Iquera per l'intero credito di **euro 193.954,84** (quindi non solo per la parte di credito di euro 132.954,84 degradata al chirografo e inserita in classe 3, ma anche per la parte di credito di euro 61.000,00 corrispondente alla capienza dell'ipoteca, in quanto pagata oltre l'anno di moratoria, ipotesi nella quale deve essere riconosciuta al creditore la possibilità di votare anche per tale parte);

rilevato, inoltre, che devono essere adottate idonee forme di pubblicità della proposta e del presente decreto e che va altresì emesso il provvedimento di cui all'art. 10, c. 2 lett. c) legge 3/12, con sospensione anche della procedura esecutiva immobiliare relativa all'immobile di [REDACTED] e pendente dinanzi al Tribunale di Verona (n. 370/2019 r.g.e.m.);

visto l'art.10 Legge n.3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di
Visciglia Giorgio e Manzi Stefania

FISSA

l'udienza del **14.9.2022 ore 15,00** avanti a sé per l'esame dell'accordo;

DISPONE

la comunicazione **della proposta di accordo (versione originaria datata 7.4.2022 + integrazione datata 2.5.2022 + verbale udienza 18.5.2022 + prospetto di sviluppo del piano depositato in PCT il 20.5.2022) e del presente decreto** a tutti creditori a cura del gestore della crisi avv. Daniela Sità **entro il 20.6.2022**, con le modalità previste dall'art. 10 co. 1 L. n. 3/2012. L'avv. Sità indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC

DISPONE

che a cura del gestore della crisi il presente decreto:

- sia pubblicato nel registro delle imprese quanto a Manzi Stefania, titolare della ditta individuale Fotograficheria di Manzi Stefania;

- sia trascritto nei registri immobiliari quanto all'immobile di Sibari oggetto di liquidazione;

AVVERTE

i creditori ammessi al voto che dovranno far pervenire dichiarazione sottoscritta del proprio consenso (o dissenso) rispetto alla proposta di accordo - per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata – al gestore della crisi avv. Daniela Sità **entro il 2 settembre 2022, con avvertimento che, in mancanza, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.**

DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi provveda agli ulteriori incombenti di cui all'art. 12, comma 1 Legge 3/12

DISPONE

che a cura del gestore della crisi **la proposta** e **il presente decreto** siano immediatamente pubblicati, per una sola volta, sul sito web del Tribunale di Verona e sul sito internet "Il Caso.it". Il tutto con oscuramento dei seguenti dati sensibili: il solo indirizzo di residenza dei ricorrenti Visciglia G [REDACTED] e Manzi Stefania; il nome del datore di lavoro del ricorrente Visciglia G [REDACTED] le generalità di [REDACTED] i nominativi di altre persone fisiche diverse dai ricorrenti, dal Giudice e dal gestore della crisi;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa dell'accordo non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sui patrimoni di Visciglia G [REDACTED] e Manzi Stefania da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto che, ai sensi dell'art. 10, c. 5 legge 3/12, è equiparato all'atto di pignoramento. Dispone in particolare la sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al (n. 370/2019 r.g.e.m.) e pendente dinanzi al Tribunale di Verona.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione ai ricorrenti, al gestore della crisi, all'OCC e al Giudice dell'esecuzione n. 370/19 r.g.em.

Verona, 25.5.2022

Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca